

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – ECOL STUDIO S.P.A.

Art. 1 – APPLICABILITA' DELLE PRESENTI CONDIZIONI

GENERALI Le presenti condizioni generali di fornitura, se non espressamente derogate per iscritto da Ecol Studio S.p.A., costituiscono parte integrante di tutti i contratti posti in essere da Ecol Studio S.p.A. in qualità di fornitore di beni o servizi, in Italia e/o all'estero. Le presenti condizioni generali si intendono accettate dal committente anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari predisposte dallo stesso. Queste ultime non impegneranno in alcun modo Ecol Studio S.p.A. se non diversamente concordato.

Art. 2 – CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI DISDETTA

Il contratto fra Ecol Studio S.p.A. ed il cliente – committente si intende concluso nel momento in cui Ecol Studio S.p.A. ha conoscenza dell'accettazione espressa del cliente-committente della proposta-offerta avanzata da Ecol Studio S.p.A.; il cliente-committente accetterà la proposta-offerta di Ecol Studio S.p.A. apponendo la doppia sottoscrizione in calce all'offerta economica, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Il cliente potrà inoltre inviare l'ordine di acquisto con specifico riferimento all'offerta.

Nel caso di convenzioni per prestazioni continuative da parte di Ecol Studio S.p.A., il contratto, una volta concluso, ha una validità annuale (12 mesi) e si rinnoverà alla scadenza per un egual periodo.

È prevista, per entrambe le parti, la facoltà di esercitare la disdetta del rinnovo del contratto mediante invio di lettera raccomandata o pec almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

Art. 3 – CONTENUTO DEL CONTRATTO

La proposta-offerta comprende solo le prestazioni esplicitamente descritte sul suddetto modulo, non avendo alcuna validità eventuali accordi verbali o comunque presi in maniera diversa. Ogni modifica al contratto sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente se sottoscritta da Ecol Studio S.p.A. per accettazione. L'invalidità delle singole clausole non comporterà in alcun caso l'invalidità e/o l'inefficacia dell'intero contratto.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il committente, prima dell'accettazione della Proposta/Offerta, deve far presenti per iscritto eventuali esigenze specifiche, verso le quali la fornitura di Ecol Studio S.p.A. deve essere rispondente. In difetto di tale comunicazione, il Committente libera Ecol Studio S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito, per le omissioni a lui

imputabili.

Il committente si impegna a collaborare in buona fede con Ecol Studio S.p.A. per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste, attraverso personale competente e la messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione di tali prestazioni.

Art. 5 – DIRITTO DI RECESSO E RELATIVO CORRISPETTIVO

È prevista in favore di Ecol Studio S.p.A. la facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, previo congruo avviso mediante comunicazione scritta al cliente, senza dover corrispondere alcun indennizzo. È altresì prevista la facoltà di recesso in favore del cliente, previo congruo avviso e comunicazione scritta a Ecol Studio S.p.A. In tal caso, la Ecol Studio S.p.A. potrà trattenere, quale corrispettivo per il recesso del cliente, la somma pari al 30% dell'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 1373, 3° comma, c.c.

Art. 6 – CLAUSOLA PENALE

Le parti convengono che costituisce grave inadempimento qualsiasi condotta del committente prevista all'Art. 9 "Inadempimento del cliente e risoluzione del contratto" e qualsiasi caso in cui il committente rifiuti di ricevere la prestazione da parte di Ecol Studio S.p.A. Nei casi sopra descritti il committente dovrà corrispondere a Ecol Studio S.p.A., in aggiunta ai corrispettivi già maturati, a titolo di penale ex art. 1382 c.c. una somma pari al totale dell'importo della fornitura del servizio oggetto del contratto, oltre al rimborso delle spese sostenute e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori danni.

Art. 7 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Cliente non potrà opporre eccezioni e contestazioni al fine di ritardare od evitare i pagamenti dovuti, fermo restando ogni suo eventuale diritto esercitabile solo dopo aver corrisposto l'intero importo pattuito.

Art. 8 – RESPONSABILITA'

Ecol Studio S.p.A. non è responsabile verso il cliente di eventuali sanzioni amministrative e/o penali comminate dagli Enti preposti al controllo in caso di carenze e/o inadempienze riscontrate.

Ecol Studio S.p.A. non è responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di Ecol Studio S.p.A. Le garanzie e responsabilità di Ecol Studio S.p.A. derivanti da, ed in relazione ai contratti conclusi sulla

Ecol Studio SpA

Sede legale - Via Lanzzone, 31 - 20123 Milano (MI), Italia - T. +39 058340011

Sede amministrativa - Via dei Bichi, 293 - 293B - 55100 Lucca (LU), Italia - T. +39 058340011 - info@ecolstudio.com

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – ECOL STUDIO S.P.A.

base delle presenti condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, Ecol Studio S.p.A. non è responsabile per danni indiretti o da mancato guadagno derivanti dall'erogazione della prestazione effettuata da Ecol Studio S.p.A. o dai propri collaboratori. Ecol Studio S.p.A. declina ogni responsabilità per danni o sinistri a persone o cose derivanti dall'erronea o cattiva applicazione da parte del committente delle indicazioni fornite nell'attività di consulenza. Ecol Studio S.p.A. ha stipulato con AIG Europe SA apposita polizza per la copertura della Responsabilità Civile per i danni derivanti al Cliente dall'esercizio dell'attività Professionale. Polizza n°IFL0013309 massimale € 3.000.000,00.

Art. 9 – INADEMPIMENTO DEL CLIENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che vi sia risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

- il cliente non collabori attraverso adeguate risorse tecniche e umane, non consenta l'accesso alla documentazione necessaria; non consenta i sopralluoghi necessari all'interno del complesso aziendale, venendo così a determinare per Ecol Studio S.p.A. un'impossibilità oggettiva di eseguire correttamente la prestazione pattuita;
- mancato pagamento, totale o parziale, ad Ecol Studio S.p.A. del corrispettivo convenuto;
- mancato pagamento degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 oltre al termine pattuito;

Tali ipotesi costituiranno grave inadempimento da parte del cliente, al verificarsi delle quali Ecol Studio S.p.A. potrà invocare la risoluzione del contratto, con conseguente interruzione del servizio prestato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 10 - RISERVATEZZA

I dati, le informazioni e i materiali acquisiti dalle Parti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, nell'ambito dello svolgimento dell'attività prevista contrattualmente, circa l'attività, i processi, l'organizzazione, le metodologie, i piani e gli impianti/attrezzature/strumenti, devono ritenersi riservati.

Le Parti si impegnano quindi:

a utilizzare tali dati, informazioni e materiali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività;
a non copiare o riprodurre in qualsiasi modo tali dati, informazioni e materiali; a proteggere e non divulgare o comunicare a terzi tali dati, informazioni o materiali, salvo che la divulgazione/comunicazione sia imposta dalle

pubbliche autorità nei casi previsti dalla legge.

Con riferimento alle attività analitiche laddove Ecol Studio acquisisca informazioni riservate relative al Cliente da fonti diverse dal Cliente stesso si impegna a rispettare quanto previsto dal par. 4.2 della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2018.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di illecito amministrativo degli enti, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, come disposto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di aver preso atto del documento "Principi del Modello 231" elaborato da ECOL STUDIO e disponibile all'indirizzo e si impegna ad agire in conformità ad esso:

https://www.ecolstudio.com/images/documents/Modello_231.pdf

Art. 12 – CODICE ETICO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione del "Codice Etico" della Società Ecol Studio S.p.A. disponibile all'indirizzo web: https://www.ecolstudio.com/images/documents/Codice_etico-2021_Ecol-Studio.pdf e dichiara di avere preso atto, anche a nome di tutti i dipendenti della propria impresa, del contenuto del Codice Etico stesso, e di impegnarsi ad attenersi ai principi contenuti nel suddetto documento relativamente ai rapporti che intercorrono ed intercorreranno con Ecol Studio S.p.A.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

Foro territoriale esclusivo per ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale in essere, e comunque collegata ad esso è quello di Milano.

Art. 14 – PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a svolgere le attività previste dal contratto nel rispetto della normativa prevista per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, al d.lgs. 196/2003, al d.lgs. 101/2018 e ai provvedimenti emessi dall'Autorità Garante.

Ecol Studio SpA

Sede legale - Via Lanzzone, 31 - 20123 Milano (MI), Italia - T. +39 058340011

Sede amministrativa - Via dei Bichi, 293 - 293B - 55100 Lucca (LU), Italia - T. +39 058340011 - info@ecolstudio.com